



# Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  
alimenti e la nutrizione

Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

l.2.a.c.1

Regioni e Province Autonome di  
Trento e Bolzano  
Servizi Veterinari

E p.c.

Ufficio 3 DGSAF

Commissario straordinario alla Peste  
Suina Africana (PSA)

[v.caputo@sanita.it](mailto:v.caputo@sanita.it)

Associazioni di Categoria  
(settore carni)

PEC

**Oggetto: Export Canada carni e prodotti a base di carne suina – rilascio certificazioni sanitarie a seguito della conferma della presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in Italia continentale - Aggiornamenti**

In riferimento alle disposizioni già fornite con la Nota Ministeriale DGISAN 001715 del 21/01/2022 si condividono ulteriori indicazioni scaturite dall'intenso confronto che la scrivente Direzione Generale sta intrattenendo con le Autorità Sanitarie del Paese terzo in oggetto nonché con la Commissione Europea.

Come noto, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) a seguito dell'insorgenza dei primi focolai di PSA nell'Italia settentrionale, ha aggiornato le condizioni di importazione per taluni prodotti a base di carne suina provenienti dall'Italia in funzione del certificato bilaterale concordato ed in attesa della definizione di un certificato armonizzato tra UE e Canada. Nella fase attuale, tenendo conto della progressiva evoluzione della situazione epidemiologica della malattia nel territorio continentale, si trasmettono le indicazioni aggiornate relativamente alle modalità di utilizzo della certificazione integrativa PSA Canada, allegata alla presente Nota:

1. Come richiesto da CFIA, il modello è stato aggiornato sostituendo i riferimenti al Reg. (UE) 2021/605, ormai abrogato, con quelli relativi al Reg. (UE) 2023/594, attualmente in vigore. Tenuto conto del fatto che lo stesso subisce frequenti aggiornamenti a causa della modifica dell'estensione delle zone di restrizione, si precisa che il riferimento a tale regolamento deve sempre essere inteso nella sua versione "consolidata".
2. Il nuovo modello è operativo a partire dal 14/01/2024. Le autorità canadesi hanno tuttavia previsto la possibilità di utilizzare il vecchio modello per un ulteriore periodo finestra di 3 mesi. Sulla base di tali disposizioni è quindi necessario che il nuovo modello venga allegato a tutte le spedizioni in arrivo presso le dogane canadesi a partire dal 13/04/2024.
3. Con la comunicazione ufficiale con cui CFIA ha richiesto la modifica dell'attestazione integrativa PSA, la stessa ha esplicitamente chiarito che **tale attestazione dovrà essere allegata alla certificazione finale esclusivamente nel caso in cui la stessa riguardi prodotti rientranti nella categoria degli "uncooked porcine products"**, in particolare:
  - ✓ Carni fresche suine, refrigerate o congelate
  - ✓ Prodotti a base di carne suina stagionati (indipendentemente dal periodo minimo di stagionatura)
  - ✓ Prodotti a base di carne suina trattati termicamente, che non soddisfano i requisiti di trattamento previsti dal certificato CA01 rev4 OMIC – ANNEX 2 - Processed pork meat and meat products including casings - Punto 3, (3.1-3.2), ma soddisfano i requisiti di sanità animale previsti dallo stesso certificato Annex II - Punto 1, (1.1-1.2-1.3-1.4)

**Sulla base di quanto sopra, l'attestazione integrativa non è prevista come allegato alla certificazione sanitaria per esportazione verso il CANADA di "prodotti a base di carne suina cotti", secondo i definizioni/requisiti previsti dal certificato concordato e riportati nella seguente NOTA.**

**NOTA:**

Ai fini della definizione di "prodotti a base di carne suina cotti" è necessario fare riferimento ai requisiti definiti nel certificato CA01 rev4 OMIC – ANNEX 2 - Processed pork meat and meat products including casings – Punto 3, in particolare:

3.1 I prodotti a base di carne suina disossata coperti da questo certificato sono stati riscaldati in modo da mantenere **una temperatura interna al cuore di 70 °C o superiore per un minimo di 30 minuti**

3.2. È stata adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la macellazione, la lavorazione e il confezionamento della carne suina con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoosanitario inferiore

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Scrivente Direzione tramite le Note DGISAN 0019922 del 10/05/2022 e DGISAN 0022962 del 31/05/2022, concernenti le modalità di compilazione del certificato stesso, in caso di referenze rientranti nella categoria dei "prodotti a base di carne suina cotti", il Certificato CA01 rev4 OMIC – ANNEX 2, dovrà quindi essere compilato:

- ✓ Barrando per annullamento il punto 1 (con i relativi sottopunti 1.1-1.2-1.3-1.4)
- ✓ Barrando per annullamento il punto 2 (con i relativi sottopunti 2.1-2.2-2.3-2.4)
- ✓ Mantenendo il punto 3 (con i relativi sottopunti 3.1 e 3.2)
- ✓ NON allegando al certificato finale la dichiarazione integrativa "Additional Certification for Exporting Pork and Pork Products from Italy to Canada (regionalization measures for African Swine Fever ASF)".

Considerando le difficoltà rappresentate dalle parti interessate nonché dai servizi veterinari locali in merito alla gestione delle movimentazioni di animali e prodotti da zone di restrizione per PSA

derivanti dal rispetto dei requisiti export Canada ed al fine di limitare ogni eventuale possibile strumentalizzazione di tali requisiti per finalità commerciali distorte, si ritiene opportuno fornire in allegato il dettaglio dei requisiti utili a mantenere l'eleggibilità all'export verso il Canada in ogni fase della filiera produttiva della carne suina e prodotti a base di carne suina.

Si conferma che tali indicazioni integrano e non sostituiscono in alcun modo quelle già definite con Nota congiunta DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023 concernente le linee guida sull'applicazione delle deroghe relative all'applicazione del Reg. (UE) 2023/594.

Resta inteso che le carni ottenute da animali detenuti in allevamenti localizzati in Zona di Restrizione III non sono ritenute idonee all'esportazione verso il CANADA, indipendentemente dal tipo di trattamento applicato sulle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ugo Della Marta



Allegati:

- ASF Additional Certification for Exporting Pork and Pork Products from Italy to Canada
- Modalità operative gestione carni fresche e prodotti trasformati ai fini dell'export Canada

Referenti:

Nicola Santini referente settore export e coordinatore di Direzione per la PSA  
[n.santini@sanita.it](mailto:n.santini@sanita.it)

Daniele Tognetti  
[d.tognetti@sanita.it](mailto:d.tognetti@sanita.it)



Additional Certification for Exporting Pork and Pork Products from Italy to Canada (regionalization measures for African Swine Fever ASF)

Certification supplémentaire pour l'exportation de porc et de produits de porc de l'Italie vers le Canada (mesures de régionalisation pour la peste porcine africaine PPA)

Certificazione aggiuntiva per l'esportazione di carne suina e prodotti a base di carne suina dall'Italia verso il Canada (misure di regionalizzazione per la Peste Suina Africana PSA)

I hereby certify that the pork meat or meat product exporting to Canada with / *Je certifie par la présente que la viande de porc ou le produit de viande exporté au Canada avec* / Io, sottoscritto, certifico che la carne suina e i prodotti a base di carne suina esportati verso il Canada con

Certificate N°/ N° du certificat/ N° del certificato:

1. Was not derived from any animals originating from farms located in any infected zone or restricted zone due to African swine fever. This includes all areas listed as a restricted zone in part I, II and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2023/594 / *Ne provenait d'aucun animal provenant d'exploitations situées dans une zone infectée ou zone réglementée en raison de la peste porcine africaine. Cela inclut toutes les zones répertoriées comme une zone restreinte dans annexe I, parties I, II et III, du règlement d'exécution 2023/594 de la Commission* / Non derivato da animali provenienti da allevamenti situati in zone infette o zona soggette a restrizione a causa della peste suina africana. Ciò include tutte le aree elencate come zone riservate parte I, II e III dell'allegato I del regolamento di esecuzione 2023/594 della Commissione

2. Was not derived from animals slaughtered or processed in an establishment that also slaughters, processes or handles animals originating from any area listed as a restricted zone in part I, II and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2023/594 / *Ne provenait pas d'animaux abattus ou transformés dans un établissement qui abat également, traite ou manipule des animaux provenant de toute zone répertoriée comme zone réglementée dans les parties I, II et III de l'annexe I du règlement d'exécution 2023/594 de la Commission* / Non derivano da animali macellati o trasformati in uno stabilimento che macella o trasforma o manipola animali provenienti da qualsiasi zona elencata come zona soggetta a restrizioni nelle parti I, II e III dell'allegato I del regolamento di esecuzione 2023/594 della Commissione

3. Must be derived from animals slaughtered and/or processed in establishments that are not located in any area listed as a restricted zone in part II and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2023/594 / *Doit provenir d'animaux abattus et/ou transformés dans des établissements qui ne sont pas situés dans une zone répertoriée comme zone réglementée dans les parties II et III de l'annexe I de la Commission Règlement d'exécution 2023/594* / Deve provenire da animali macellati e/o trasformati in stabilimenti che non lo sono situato in una zona elencata come zona soggetta a restrizioni nelle parti II e III dell'allegato I della Commissione Regolamento di attuazione 2023/594

Done at / *Fait à* / Fatto a

on / *le/ il*

\_\_\_\_\_  
Signature of The Official Veterinarian  
*Signature du vétérinaire officiel*  
Firma del veterinario ufficiale

\_\_\_\_\_  
Printed Name  
*Nom en lettres imprimées*  
Nome in stampatello

## Allegato 2:

**MODALITÀ OPERATIVE GESTIONE CARNI FRESCHE E PRODOTTI TRASFORMATI  
AI FINI DELL'EXPORT CANADA**

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. STABILIMENTO DI MACELLAZIONE (SH) / SEZIONAMENTO (CP) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I</b> .....	4
<i>1.1. Inserito in lista CANADA, esporta carni fresche (tipologia A) e/o fornisce materie prime carnee ad impianti che producono ai fini dell'export CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C</i> .....	4
<i>1.2. Inserito in lista CANADA, fornisce materie prime ad impianti che esportano prodotti a base di carne suina cotti (tipologia D)</i> .....	4
<i>1.3. Non inserito in lista CANADA, non fornisce materie prime ai fini export CANADA</i> .....	4
<b>2. STABILIMENTO DI MACELLAZIONE (SH) / SEZIONAMENTO (CP) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III</b> .....	5
<i>2.1. Inserito in lista CANADA, esporta carni fresche (tipologia A) e/o fornisce materie prime carnee ad impianti che producono ai fini dell'export CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C</i> .....	5
<i>2.2. Inserito in lista CANADA, fornisce materie prime ad impianti che esportano prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	5
<i>2.3. Non inserito in lista CANADA, non fornisce materie prime ai fini export CANADA</i> .....	5
<b>3. STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE (PP) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I</b> .....	6
<i>3.1. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C</i> .....	6
<i>3.2. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	6
<i>3.3. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA sia prodotti a base di carne suina tipologia B e C che prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	6
<b>4. STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE (PP) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III</b> .....	7
<i>4.1. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo a base di carne suina tipologia B e C</i> .....	7
<i>4.2. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	7
<i>4.3. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA sia prodotti a base di carne suina tipologia B e C che prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	7
<i>4.3.1. In riferimento ai prodotti tipologie B e C</i> .....	7
<i>4.3.2. In riferimento ai prodotti tipologia D</i> .....	7
<b>5. STABILIMENTO DI DISOSSO / AFFETTAMENTO (RW) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I</b> .....	8
<i>5.1. Inserito in lista CANADA, disossa / trancia / affetta ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B e C</i> .....	8

5.2. <i>Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	8
5.3. <i>Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B, C e prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	8
5.3.1. <i>In riferimento ai prodotti tipologie B e C</i> .....	8
5.3.2. <i>In riferimento ai prodotti tipologia D</i> .....	9
<b>6. STABILIMENTO DI DISOSSO / AFFETTAMENTO (RW) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III</b> .....	10
6.1. <i>Inserito in lista CANADA, disossa / trancia / affetta ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B e C</i> .....	10
6.2. <i>Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologia D</i> .....	10
6.3. <i>Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B, C e prodotti a base di carne tipologia D</i> .....	10
6.3.1. <i>In riferimento ai prodotti tipologie B e C</i> .....	10
6.3.2. <i>In riferimento ai prodotti tipologia D</i> .....	10

## PREMESSA

Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore si possono individuare ai fini dell'export CANADA le seguenti tipologie di prodotti:

- A) Carni fresche suine, refrigerate e congelate;
- B) Prodotti a base di carne suina stagionati (indipendentemente dal periodo minimo di stagionatura);
- C) Prodotti a base di carne suina trattati termicamente, che non soddisfano i requisiti di trattamento previsti dal certificato CA01 rev4 OMIC – ANNEX 2 - Processed pork meat and meat products including casings - Punto 3 (3.1-3.2), ma soddisfano i requisiti di sanità animale previsti dallo stesso certificato Annex II - Punto 1 (1.1-1.2-1.3-1.4);
- D) Prodotti a base di carne suina cotti, che soddisfano i requisiti di trattamento previsti dal certificato CA01 rev4 OMIC – ANNEX 2 - Processed pork meat and meat products including casings - Punto 3 (3.1-3.2) (70 °C per almeno 30 minuti).

## **1. STABILIMENTO DI MACELLAZIONE (SH) / SEZIONAMENTO (CP) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I**

### ***1.1. Inserito in lista CANADA, esporta carni fresche (tipologia A) e/o fornisce materie prime carnee ad impianti che producono ai fini dell'export CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C***

a) Introduce, ai fini dell'export CANADA, esclusivamente animali / carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne;

i. Le carni in uscita saranno scortate dalla pre-certificazione di **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**.

b) In caso di introduzioni di animali / carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III, l'ACL sospende l'emissione delle certificazioni / pre-certificazioni CANADA sulle carni di cui sopra e su tutte quelle presenti in stabilimento.

Le certificazioni saranno riprese a seguito dell'allontanamento completo dall'impianto delle carni e relativi SOA ottenuti da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III e all'esecuzione di un ciclo completo di pulizia e disinfezione dell'impianto, comprese le stalle di sosta, con agenti chimici disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA;

i. Le carni di cui al punto b), se destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate dalle certificazioni ufficiali previste dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

### ***1.2. Inserito in lista CANADA, fornisce materie prime ad impianti che esportano prodotti a base di carne suina cotti (tipologia D)***

a) Introduce, ai fini dell'export CANADA, animali / carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne;

b) Introduce, ai fini dell'export CANADA, animali / carni ottenute da animali detenuti in ZR I - ZR II.

Le carni in uscita di cui ai punti a) e b), destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate da pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**).

Le carni di cui al punto b), se destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate dalle certificazioni ufficiali previste dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

### ***1.3. Non inserito in lista CANADA, non fornisce materie prime ai fini export CANADA***

a) Introduce animali / carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne;

b) Introduce animali / carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III.

Le carni in uscita di cui ai punti a) e b) non saranno scortate da pre-certificazione idoneità export CANADA.

Le carni di cui al punto b), se destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate dalle certificazioni ufficiali previste dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

## **2. STABILIMENTO DI MACELLAZIONE (SH) / SEZIONAMENTO (CP) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III**

### **2.1. *Inserito in lista CANADA, esporta carni fresche (tipologia A) e/o fornisce materie prime carnee ad impianti che producono ai fini dell'export CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C***

Attività non ammesse in base alle attuali disposizioni di CFIA.

### **2.2. *Inserito in lista CANADA, fornisce materie prime ad impianti che esportano prodotti a base di carne suina tipologia D***

- a) Introduce, ai fini dell'export CANADA, animali / carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne;
- b) Introduce, ai fini dell'export CANADA, animali / carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II.

Le carni in uscita di cui ai punti a) e b) saranno destinate ad altri impianti scortate da pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**).

Le carni di cui al punto b), se destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate dalle certificazioni ufficiali previste dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

### **2.3. *Non inserito in lista CANADA, non fornisce materie prime ai fini export CANADA***

- a) Introduce animali / carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne;
- b) Introduce animali / carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III.

Le carni in uscita di cui ai punti a) e b) non saranno scortate da pre-certificazione idoneità export CANADA.

Le carni di cui al punto b), se destinate ad altri impianti di trasformazione, saranno scortate dalle certificazioni ufficiali previste dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

### **3. STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE (PP) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I**

#### **3.1. *Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA prodotti di cui alle tipologie B e C***

- a) Introduce, ai fini dell'export CANADA, carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne, scortate pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**;
- i. I prodotti in uscita saranno scortati da certificazione / pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**.
- b) Introduce, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA, carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne, non scortate dalla certificazione prevista dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

#### **3.2. *Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo prodotti a base di carne suina tipologia D***

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA carni scortate da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**;
  - **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**.
- i. Applica su tutti i prodotti idonei all'export CANADA il trattamento previsto di **almeno 70 °C per 30 minuti**;
- ii. Viene adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la lavorazione e il confezionamento della carne suina con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoosanitario inferiore;
- iii. I prodotti in uscita saranno scortati da certificazione / pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**.
- b) Introduce, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA:
- Carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne non scortate dalla certificazione prevista dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023;
  - Carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III, scortate dalla certificazione prevista dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

#### **3.3. *Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA sia prodotti a base di carne suina tipologia B e C che prodotti a base di carne suina tipologia D***

- a) Si applicano, ai fini dell'export CANADA, le indicazioni previste al punto 3.1.
- i. I prodotti in uscita saranno scortati da certificazione/pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**.

#### **4. STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE (PP) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III**

##### ***4.1. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo a base di carne suina tipologia B e C***

Attività non ammessa in base alle attuali disposizioni di CFIA.

##### ***4.2. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA solo prodotti a base di carne suina tipologia D***

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA carni scortate da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti);**
  - **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4).**
- i. Applica su tutti i prodotti idonei all'export CANADA il trattamento previsto di **almeno 70 °C per 30 minuti**.
- ii. Viene adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la lavorazione e il confezionamento della carne suina con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoonitario inferiore.
- iii. I prodotti in uscita saranno scortati da certificazione/pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**.
- b) Introduce, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA:
- Carni ottenute da animali detenuti in Zona Indenne non scortate dalla certificazione prevista dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023;
  - Carni ottenute da animali detenuti in ZR I – ZR II – ZR III scortate dalla certificazione prevista dal Reg. (UE) 2023/594 e dalla Nota DGSAF-DGISAN 24624 del 02/10/2023.

##### ***4.3. Inserito in lista CANADA, produce o comunque esporta in CANADA sia prodotti a base di carne suina tipologia B e C che prodotti a base di carne suina tipologia D***

###### ***4.3.1. In riferimento ai prodotti tipologie B e C***

Si applicano le indicazioni previste al punto 4.1 - Attività non ammessa in base alle attuali disposizioni di CFIA.

###### ***4.3.2. In riferimento ai prodotti tipologia D***

Si applicano le indicazioni previste al punto 4.2.

## 5. STABILIMENTO DI DISOSSO / AFFETTAMENTO (RW) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE / ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) I

### 5.1. *Inserito in lista CANADA, disossa / trancia / affetta ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B e C*

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA esclusivamente prodotti scortati da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4);**
- i. I prodotti in uscita saranno scortati da certificazione / pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4).**
- b) Non detiene in deposito prodotti non scorati da pre-certificazione
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4).**
- i. Nel caso in cui lo stabilimento abbia la necessità di introdurre, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA, prodotti non accompagnati da pre-certificazione Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4), la ditta garantisce che tale introduzione avvenga esclusivamente nel momento in cui i prodotti di cui al punto a) abbiano completato il processo produttivo fino al confezionamento finale e imballaggio.

### 5.2. *Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologia D*

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA prodotti scortati da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti);**
- i. Viene adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoosanitario inferiore;
- ii. I prodotti in uscita, saranno scortati da certificazione/pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti).**
- b) Introduce, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA, prodotti non scortati da pre-certificazione **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti).**

### 5.3. *Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B, C e prodotti a base di carne suina tipologia D*

#### 5.3.1. *In riferimento ai prodotti tipologie B e C*

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA esclusivamente prodotti scortati da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4);**

- i. I prodotti in uscita, saranno scortati da certificazione/pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)**.
- b) Non detiene in deposito prodotti non scortati da pre-certificazione:
  - **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4)** inclusi quelli di tipologia D scortati da pre-certificazione **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**;
- i. Nel caso in cui lo stabilimento abbia la necessità di introdurre, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA, prodotti non accompagnati da pre-certificazione Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4), la ditta garantisce che tale introduzione avvenga esclusivamente nel momento in cui i prodotti di cui al punto a) abbiano completato il processo produttivo fino al confezionamento finale e imballaggio.

### **5.3.2. In riferimento ai prodotti tipologia D**

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA esclusivamente prodotti scortati da pre-certificazione:
  - **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**;
- i. Viene adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoosanitario inferiore;
- ii. I prodotti in uscita, saranno scortati da certificazione / pre-certificazione **idoneità export CANADA Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti**.
- b) Nel caso in cui lo stabilimento abbia la necessità di introdurre, ai fini della produzione di referenze destinate al mercato CANADA, prodotti accompagnati da pre-certificazione Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4), la ditta garantisce che tale introduzione avvenga esclusivamente nel momento in cui i prodotti di cui al punto a) abbiano completato il processo produttivo fino al confezionamento finale e imballaggio.

## **6. STABILIMENTO DI DISOSSO / AFFETTAMENTO (RW) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR) II, III**

### **6.1. *Inserito in lista CANADA, disossa / trancia / affetta ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B e C***

Attività non ammessa in base alle attuali disposizioni di CFIA.

### **6.2. *Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologia D***

- a) Introduce ai fini dell'export CANADA prodotti scortati da pre-certificazione:
- **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti);**
  - i. Viene adottata ogni precauzione per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti con qualsiasi prodotto di origine animale o sottoprodotto derivato da animali aventi uno status zoosanitario inferiore;
  - ii. I prodotti in uscita, saranno scortati da certificazione / pre-certificazione **idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti).**
- b) Introduce, ai fini della produzione di referenze non destinate al mercato CANADA, prodotti non scortati da pre-certificazione **Idoneità export CANADA (Annex II - Punto 3, 3.1-3.2) trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti).**

### **6.3. *Inserito in lista CANADA, affetta / trancia ai fini export CANADA prodotti a base di carne suina tipologie B, C e prodotti a base di carne tipologia D***

#### **6.3.1. *In riferimento ai prodotti tipologie B e C***

Si applicano le indicazioni previste al punto 6.3 - Attività non ammessa in base alle attuali disposizioni di CFIA.

#### **6.3.2. *In riferimento ai prodotti tipologia D***

Si applicano le indicazioni previste al punto 6.2.

## VERIFICHE PRELIMINARI DA ATTUARE A CURA DELL'ACL IN FASE DI EMISSIONI DELLE CERTIFICAZIONI / PRE-CERTIFICAZIONI EXPORT CANADA

Sulla base delle disposizioni della presente Nota si ritiene utile ribadire che, al fine di garantire il rispetto scrupoloso delle condizioni previste da CFIA, relativamente all'exportazione delle diverse categorie di prodotti, è di fondamentale importanza che l'ACL, in fase di emissione delle certificazioni/pre-certificazioni export CANADA, verifichi attentamente il rispetto delle seguenti condizioni:

### Idoneità delle materie prime:

Le materie prime utilizzate nei prodotti destinati all'exportazione in CANADA, devono rispondere ai criteri di conformità previsti per categoria specifica di riferimento.

- a) In caso di materie prime per cui, dalla documentazione di tracciabilità, risulti chiaro che le stesse siano originarie da Paesi riconosciuti come INDENNI da PSA, posto il rispetto dei requisiti di filiera (stabilimento inserito nella lista di cui al "[Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA](#)") le stesse si considerano idonee alla produzione sia di prodotti a base di carne suina tipologie A, B,C e D in base ai requisiti del (Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4).
- b) In caso di materie prime per cui, dalla documentazione di tracciabilità, risulti chiaro che le stesse siano originarie da Paesi riconosciuti come NON INDENNI da PSA (inclusa l'Italia), posto il rispetto dei requisiti di filiera (stabilimento inserito nella lista di cui al "[Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA](#)"), le stesse dovranno essere accompagnate da pre-certificazione veterinaria, riportante la categoria di prodotto di riferimento:
  - i. Annex II - Punto 1, 1.1-1.2-1.3-1.4;
  - ii. Annex II - Punto 3, 3.1-3.2 trattamento a cuore 70 °C per almeno 30 minuti.In caso di informazioni non chiare e/o assenti, si applicano di default le disposizioni previste per la categoria ii.

La versione consolidata del Reg. (UE) 2023/594 consente di verificare le condizioni di indennità o meno dei vari paesi europei in merito alla diffusione della PSA.

Il Veterinario ufficiale verifica inoltre il rispetto dei requisiti specifici previsti per le diverse casistiche in base alla tipologia produttiva e alla localizzazione dei diversi impianti.